DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LEGITTIMITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 2

Pubblico ministero presso la Corte dei conti

Le funzioni di pubblico ministero innanzi alle sezioni riunite ed alle sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei conti sono esercitate dal procuratore generale o da un vice procuratore da lui delegato. Presso le sezioni giurisdizionali regionali le funzioni del pubblico ministero sono esercitate da un vice procuratore regionale o da altro magistrato assegnato all'ufficio da lui delegato. Il procuratore generale coordina l'attivita' dei procuratori regionali. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dall'articolo 74 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, la Corte dei conti, per l'esercizio delle sue attribuzioni, puo' altresi' delegare adempimenti istruttori a funzionari delle pubbliche amministrazioni e avvalersi di consulenti tecnici, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Versione in vigore dal 18 maggio 1993, non più in vigore dal 17 luglio 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di legittimita' dell'azione amministrativa
Estremi	Decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-legittimita-dell-azione-amministrativa/art-2-pubblico-ministero-presso-la-corte-dei-conti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it